

**Disposizioni varie in materia di competenza regionale.**

**TITOLO III**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, SPORT E CULTURA*

**CAPO I**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE*

**Art. 50**

(1)

**1.** Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:

a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;

b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

**2.** L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.

**3.** Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 20, L. R. 4/2001

### **Art. 51**

*(Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel settore socio-sanitario)*

1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

### **Art. 52**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

2 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPR. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.

### **Art. 53**

*(Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali)*

1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con

l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.

**2.** Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.

**3.** L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:

a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;

b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

**4.** Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.

**5.** I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.

## **Art. 54**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

## **CAPO II**

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT

### Art. 55

*(Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia)(1)*

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli- Venezia Giulia.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.
3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.
5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.
6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:

a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;

c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

**7.** Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione << Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Note:

**1** Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 5/2018

## **Art. 56**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

## **Art. 57**

*(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996 relativo all'uso della grafia ufficiale friulana)*

1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, le parole << le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >> sono sostituite dalle parole << le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >>.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole << nonché per >> è aggiunta la seguente << l'acquisto, >>.

### **Art. 58**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

### **Art. 59**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.